

N. 3881/2018 R.G. **TRIBUNALE DI SIENA**

Il Giudice

nel procedimento di cui in epigrafe ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La ricorrente premette che nel gennaio del 2004 è stato dichiarato il fallimento della società personale Carpenteria S.n.c. di Athos & C. nonché dell'esponente in proprio, quale socia illimitatamente responsabile; aggiunge che all'epoca era titolare di conto corrente n. 13697.46 presso la Banca convenuta con saldo passivo di € 2.711,88. Lamenta che a distanza di oltre dieci anni ha scoperto, in sede di un negato finanziamento, la segnalazione alla Centrale rischi di una propria persistente sofferenza per oltre € 17.000, ricevendo pure nel maggio del 2016 ulteriore intimazione stragiudiziale di pagamento per € 20.359,78. Evidenzia che, in realtà, il rapporto bancario in questione deve ritenersi sciolto sin dalla declaratoria di fallimento ex art. 78 L.F., con conseguente esigibilità dell'allora minor credito sin da tale epoca; pertanto, essendo decorso il termine decennale di prescrizione, l'altrui ragione creditoria deve ritenersi estinta. Chiede, pertanto pronuncia dichiarativa al riguardo nonché ordine di rettifica della ricordata segnalazione alla Banca d'Italia.

Controparte è rimasta contumace.

La causa non è stata istruita in considerazione della documentazione presente in atti.

E' confermato che il fallimento della ricorrente risale al gennaio del 2004, così come l'allora pendenza del rapporto bancario in discussione.

Ed effettivamente il fallimento del correntista determina "ipso iure" lo scioglimento



del contratto di conto corrente bancario e la cristallizzazione, alla corrispondente data, dei rapporti di debito/credito tra le parti (v. pure Cass. Sentenza n. 19325 del 21/08/2013).

Dunque, da tale epoca era esigibile il saldo derivante dalla chiusura in questione (anche ai fini della decorrenza della prescrizione: cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010); e di ciò risulta essersi avveduta la stessa Banca convenuta che nel settembre del 2005 ha richiesto per la prima volta in via stragiudiziale il versamento del saldo passivo dell'epoca (interrompendo l'iniziale termine di prescrizione decennale).

E poiché non risultano documentati ulteriori atti interruttivi del nuovo termine utile decennale, ogni attuale ragione creditoria al riguardo deve ritenersi irrimediabilmente estinta per prescrizione dopo il mese di settembre del 2015 ex artt. 2934 e 2962 c.c..

Da ciò consegue pure il diritto della ricorrente a veder rettificato il contenuto della segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia - sistema disciplinato attualmente dal d.lgs. 385/1993 (T.U.B., artt. 51, 53, 67, 107 e 125) e dalle delibere CICR del 29.03.1994 e dell'11.07.2012, oltre che dalle circolari attuative della Banca d'Italia.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara che il credito vantato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena spa in relazione al conto corrente n. 13697.46 nei confronti di _____ risulta estinto per prescrizione decennale;

ordina alla Banca convenuta di rettificare in tali termini la segnalazione effettuata presso la Centrale rischi della Banca d'Italia;



condanna la medesima convenuta al rimborso delle spese processuali che liquida in € 4.000 per compenso di Avvocato, oltre spese vive documentate, spese generali, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Siena il 13 marzo 2019

Il Giudice

Dr. Paolo Bernardini

